



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA
DELLA GIUNTA**
**UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
E STATISTICA**

Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 Potenza
Tel 0971/668335
fax 0971/668954
ufficio.sirs@regione.basilicata.it

**Accordo quadro per la fornitura di prodotti hardware e software
- Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti -**

**CONTRATTO QUADRO
PER LA FORNITURA E ASSISTENZA
DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE
LOTTO**



PREMESSE

- Con Determinazione Dirigenziale n. /..... /... del ... /... /..... è stata aggiudicata la gara a procedura aperta, indetta per la conclusione dell'accordo quadro inerente la fornitura di prodotti hardware e software.
- L'appalto è stato affidato alla con sede in –
- La stessa ha costituito il deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla – Agenzia di

tutto ciò premesso

l'anno 2012, il giorno del mese di, in Potenza, nella sede della Regione Basilicata innanzi a me Dott. Arturo Agostino, nato a Potenza il 16/01/1959, quale Ufficiale Rogante degli atti della Regione ai sensi della L.R. n.9 del 06/06/1986 sono comparsi senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, giusta l'art.48 della vigente Legge Notarile n.89 del 16/02/1913:

L'ing. Vincenzo Fiore, nato a Potenza il 02/03/1955, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale C.F. 80002950766, qui domiciliato per la carica

ed

Il sig. nato a Il C.F. nella qualità di, nominato con atto del, della Ditta - P. IVA

Che dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Per omogeneità del documento, di seguito il termine "Amministrazione" è riferito all'Ente Regione Basilicata che è la Stazione Appaltante; il termine "Impresa" alla Ditta o RTI con cui è stato concluso l'accordo quadro con affidamento della fornitura oggetto del presente contratto quadro.

Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto quadro, si rimanda al Capitolato Tecnico Speciale, Capitolato Amministrativo, al Disciplinare di gara, ai rispettivi allegati e al D.U.V.R.I. che qui sono integralmente richiamati per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto quadro stipulato con l'impresa aggiudicataria dell'appalto per la fornitura, ha quale finalità la consegna e l'installazione presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione, di prodotti hardware e software, così come dettagliatamente elencati nelle tabelle di cui all'Allegato A 1/2 del Lotto ... del Capitolato Tecnico Speciale, qui integralmente richiamato ed espressamente accettato dall'Impresa, la loro assistenza tecnica e la manutenzione, per tutto il periodo di garanzia.



L'Impresa si fa carico del complesso degli interventi volti all'eliminazione di qualsiasi guasto e ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'hardware e del software di base e gestionale, le cui caratteristiche sono descritte nel Capitolato Tecnico Speciale e negli Allegati A1-B1-A2-B2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Impresa dovrà svolgere il servizio di fornitura e assistenza dell'hardware e del software oggetto del presente contratto nelle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione, indicate nel Capitolato Tecnico Speciale, che potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto. Tale eventualità, non costituirà oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa..... è tenuta ad ottemperare con la massima diligenza ai seguenti oneri:

a - fornire il materiale richiesto perfettamente funzionante entro e non oltre giorni naturali e consecutivi. La fornitura dovrà essere effettuata nelle sedi specificate nei contratti attuativi, con trasporto fino ai locali destinati all'utilizzo delle apparecchiature, installazione e messa in funzione, a propria cura, spese e rischio.

Il termine ultimo per la consegna decorrerà dalla data della richiesta fatta dall'Amministrazione.

b - sostituire immediatamente le attrezzature risultate difettose o non perfettamente funzionanti al collaudo, con altre identiche;

c - sostituire temporaneamente le attrezzature citate con attrezzature diverse purché garantiscano le medesime prestazioni qualora, per comprovate esigenze, si renda impossibile procedere alla sostituzione come sopra precisato, previo assenso dell'Amministrazione;

d – effettuare, senza oneri aggiuntivi, l'assistenza dell'hardware in garanzia per 3 (tre) anni dalla data di collaudo presso le sedi di utilizzo dei prodotti (modalità "on site"); l'inizio della garanzia decorrerà dall'emissione del documento di collaudo e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei prodotti;

e - avere almeno una filiale, ovvero un centro di assistenza tecnica in Basilicata o di costituirlo in caso di aggiudicazione, entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula del contratto. Poter disporre, altresì, di un magazzino per il deposito di consistenti quantitativi di attrezzature in attesa che queste siano consegnate nelle destinazioni definitive;

f - assicurare la disponibilità di un servizio di assistenza hardware "on site" anche dopo la scadenza della garanzia;

g – Impiegare, per gli interventi di installazione e assistenza, i tecnici dichiarati nell'offerta (Mod. B1 e/o B2) in fase di gara.

h – assicurare, senza oneri aggiuntivi, i tempi d'intervento per l'assistenza e la manutenzione dell'hardware durante il periodo di garanzia, effettuando gli interventi presso la sede del cliente entro i tempi dichiarati nell' offerta tecnico-economica, calcolati in diminuzione rispetto ai tempi massimi fissati dall'Amministrazione, vale a dire:

- Entro e non oltre **XX (XXXXXXXXXX)** ore solari dalla chiamata per i prodotti del Lotto 2 (Server e relative periferiche ed accessori);
- Entro e non oltre **XX (XXXXXXXXXX)** ore lavorative dalla chiamata per i prodotti del Lotto 1.

La natura della prestazione sarà documentata con regolare rapporto di intervento controfirmato dai funzionari dell'Amministrazione;



- i** - fornire la disponibilità del servizio di assistenza secondo lo schema d'orario indicato nell'offerta, scelto tra quelli di cui all'allegato B..... del Capitolato Tecnico Speciale;
- j** – predisporre quanto necessario per la ricezione della richiesta di assistenza sia via telefono, sia via e-mail. Per le richieste inoltrate via e-mail, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad inviare, tempestivamente, una mail di risposta a dimostrazione della presa in carico della richiesta di assistenza;
- k** - riparare gratuitamente il materiale hardware in garanzia con eventuale sostituzione temporanea con prodotto analogo o equivalente se la riparazione non è immediata e/o non può essere effettuata in loco; in caso di sostituzione di unità centrale di elaborazione l'intera operazione è a carico dell'Impresa;
- l** - la predisposizione del materiale sostitutivo in configurazione hardware e software analoga a quella del materiale in riparazione;
- m** - il travaso dei dati esistenti al momento del guasto quando questi tecnicamente siano trasferibili nella nuova apparecchiatura;
- n** - il ripristino di tutte le funzionalità relative ai programmi applicativi ed ai collegamenti in precedenza garantiti dall'apparecchiatura sostituita quando non esistano oggettivi e comprovati impedimenti tecnici a tale operazione;
- o** - consegnare con le apparecchiature e senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica (*in lingua italiana quando disponibile*) al fine di assicurare un corretto funzionamento ed utilizzo dell'apparecchiatura;
- p** - consegnare il software operativo e i programmi applicativi e senza ulteriori corrispettivi, i supporti di memorizzazione originali (dischi, CD-ROM), le licenze d'uso, i manuali e ogni altra documentazione tecnica (*in lingua italiana, quando disponibile*) al fine di assicurare un corretto utilizzo dei prodotti e l'eventuale ripristino dell'installazione;
- q** - informare l'Amministrazione, preventivamente e/o contestualmente agli ordini, circa eventuali ribassi dei prezzi di listino delle attrezzature e/o software, al momento in vigore, approvati dalla Commissione Paritetica di cui all'Art.5. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo Art. 20;
- r** - informare l'Amministrazione circa l'uscita di produzione di attrezzature hardware e/o software presenti nel listino approvato dalla Commissione Paritetica di cui all'Art.5, comunicando, al contempo, il modello o il software proposto in sostituzione.
- s** - applicare al momento di ciascuna fatturazione gli sconti progressivi per quantità di materiale ordinato dall'Amministrazione nel corso di validità del presente appalto in relazione ai quantitativi cumulati su base trimestrale;
- t** - fornire trimestralmente, nonché entro 2 (due) giorni lavorativi a fronte di eventuali richieste dell'Amministrazione, estratto conto relativo a tutto il materiale fornito;
- u** - fornire materiale in conto visione, su richiesta dell'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi.

Art. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO QUADRO

L'importo dell'accordo quadro, presunto e non vincolante per l'Amministrazione, relativo al Lotto... è pari a Euro 1.452.000,00 (*Unmilionequattrocentocinquantadue/00*) IVA compresa.

L'Amministrazione non è obbligata al raggiungimento di detto importo durante il periodo di vigenza del presente contratto quadro, ed ha facoltà di approvvigionamento dall'Impresa per tutta la durata contrattuale, agli stessi patti e condizioni, con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sui competenti capitoli di bilancio degli esercizi finanziari interessati.



Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO QUADRO E QUANTITATIVI D'ACQUISTO

La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza per ulteriori 3 (tre) mesi, ferme rimanendo le condizioni giuridiche ed economiche del contratto.

Per tale eventuale proroga, l'Amministrazione farà comunicazione scritta all'Impresa entro la scadenza del termine contrattuale, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto.

In ordine ai quantitativi di acquisto, si precisa che non sono definibili. Conseguentemente l'importo complessivo presunto, specificato nel precedente Art.3, è indicativo e conseguentemente l'Amministrazione non è obbligata al raggiungimento dello stesso durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro.

ART. 5 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

I listini di riferimento delle attrezzature oggetto di gara dovranno prevedere, in funzione dei quantitativi di materiale acquistato, diminuzioni dei prezzi in percentuale, per fasce progressive di acquisto, come da tabella di cui ai relativi Allegati B1 e B2 al Capitolato Tecnico Speciale, e saranno vincolanti per l'aggiudicatario quali prezzi massimi nel primo anno di durata del contratto. Successivamente, la revisione periodica dei prezzi, sarà effettuata secondo quanto stabilito dall'art.115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Trimestralmente o su richiesta dell'Amministrazione, ove questa lo ritenga necessario, la Commissione Paritetica procederà alla verifica dei prezzi che hanno subito variazioni e all'adeguamento dei relativi listini. Rimangono invariate le percentuali di sconto per tutta la durata del contratto.

Il prezzo comprende, in ogni caso, tutti gli oneri per fornire ed installare negli uffici dell'Amministrazione tutte le apparecchiature oggetto della fornitura per l'intera durata dell'accordo, ivi compresi quelli derivanti da interventi effettuati nel periodo di garanzia, senza esclusione di alcun onere.

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Regionale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico controlli di rispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche richieste e di qualità.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo la fornitura e/o il servizio di assistenza in garanzia dovesse risultare non conforme al capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di recidiva si procederà alla contestazione per l'applicazione delle penalità di cui all'Art. 20 del presente contratto, ovvero alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 21.

Art. 7 – PAGAMENTI

L'Aggiudicatario si impegna a presentare regolari fatture trimestrali riepilogative per gli ordini effettuati nel periodo di competenza (*gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-*



dicembre), applicando gli sconti concordati per fasce successive sui quantitativi cumulati per ciascun prodotto.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture con mandato di pagamento a favore dell'Impresa, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Ufficio richiedente della Giunta Regionale di Basilicata – (C.F. 80002950766) – via Vincenzo Verrastro – 85100 - Potenza e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con gli eventuali subappaltatori. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso i subappaltatori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori. L'Impresa è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Impresa entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell'art.3, comma 7, della L.136/2010 l'Impresa è tenuta altresì a comunicare all'Autorità gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subappaltatori. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il seguente codice identificativo gara (CIG): xxxxxxxxxxxx L'Impresa, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..



Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a verifiche sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione del subcontratto stipulato e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Art. 9 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Impresa, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.

L'Impresa dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Impresa si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Impresa), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto quadro.

Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Impresa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dal presente contratto e dai contratti attuativi e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione.

Art. 10 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Impresa non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.



Art. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Impresa si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Impresa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Impresa sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art.12 – RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA

L'Impresa assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'Impresa assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art.13 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti



collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Impresa si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Impresa nei confronti dei propri dipendenti. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Impresa (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art.117 del D. Lgs 163/2006.

In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

In caso di fallimento dell'impresa o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, si farà riferimento alle procedure di affidamento previste dall'articolo 140 del D.Lgs.163/2006 - *Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto* -

Art. 16 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto quadro occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.311 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207.



ART. 17 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Impresa firmataria del contratto quadro, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 20 delle penali, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 18 – VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle varianti procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita e all'economia del servizio stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi diversi o in aggiunta a quelli già pattuiti.

Art. 19 – PENALI

In caso di inadempimenti da parte dell'Impresa, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali:

- a. ritardi nella evasione, anche parziale, dell'ordine rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto per cause imputabili all'Impresa, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore: € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine ultimo previsto per la consegna di cui alla lettera **a-** dell'Art.2 – *OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA*;
- b. ritardi nei tempi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature in garanzia, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore: € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla richiesta di intervento: € 200,00 (duecento/00) per ogni superamento dei tempi di intervento fissati nell'offerta e nel contratto;
- c. qualsiasi altro mancato adempimento relativo agli obblighi di cui all'Art.2 – *OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA* del Capitolato Tecnico Speciale: € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- d. omessa comunicazione di cui alla lettera **q-** dell'Art.2 – *OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA*: € 1.000,00 (mille/00);



- e. impiego di tecnici diversi da quelli dichiarati nella fase di formulazione dell'offerta - all'Allegato B... - del Capitolato Tecnico Speciale di cui alla lettera **g-** dell'Art.2 – **OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA: € 1.000,00 (mille/00)** per ogni giorno di intervento effettuato.

Su esplicita richiesta dell'Amministrazione, il caso fortuito e la forza maggiore dovranno essere debitamente documentati.

L'Amministrazione comunicherà con congruo anticipo i propri piani di acquisto quando questi dovessero prevedere quantitativi consistenti di attrezzature hardware e software da fornire.

Nell'ipotesi di cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci%) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Impresa per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 20 – INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a.** mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b.** nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione:
 - 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
 - 10 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI;
 - 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA;
 - 13 - RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA;
 - 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO;
 - 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso in cui vi sia recidiva nel mancato rispetto di uno o più degli oneri di cui dell'Art.2 – **OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA.**

Il mancato adempimento entro il termine prefissato, di cui alla lett. **e-** dello stesso articolo, è motivo di risoluzione del contratto.



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA
DELLA GIUNTA**
**UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
E STATISTICA**

Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 Potenza
Tel 0971/668335
fax 0971/668954
ufficio.sirs@regione.basilicata.it

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di risoluzione del contratto l'Impresa si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- b. delle spese sostenute dall'Impresa;

Alla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

ART. 21 – ONERI A CARICO

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'Impresa senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Tali oneri riguardano: l'imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. L'IVA s'intende a carico dell'Amministrazione Regionale.

Art. 22 – CONTROVERSIA - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria: è in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Potenza.

Per l'Affidatario
L'Amministratore

Il dirigente Ufficio S.I.R.S.
Ing. Vincenzo Fiore

L'Ufficiale Rogante
Dott. Arturo Agostino



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA
DELLA GIUNTA**
**UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
E STATISTICA**

Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 Potenza
Tel 0971/668335
fax 0971/668954
ufficio.sirs@regione.basilicata.it

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano esplicitamente:

- Art. 2 – Obblighi a carico dell'Impresa
- Art. 3 – Importo del contratto quadro
- Art. 4 – Durata del contratto quadro e quantitativi d'acquisto
- Art. 5 – Adeguamento dei prezzi
- Art. 6 – Verifiche e controlli sullo svolgimento dell'appalto
- Art. 7 – Pagamenti
- Art. 14 – Divieto di cessione del contratto – cessione del credito
- Art. 17 – Garanzie di esecuzione del contratto
- Art. 19 – Penali
- Art. 20– Inadempimenti, risoluzione del contratto, risarcimento

Per l'Affidatario
L'Amministratore

Il dirigente Ufficio S.I.R.S.
Ing. Vincenzo Fiore

L'Ufficiale Rogante
Dott. Arturo Agostino